

COMUNE di ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Via Boneschi 26 piano 2°
C.A.P. 10091 - Tel. 011 9666614
ufficio.verbali@comune.alpignano.to.it



REGOLAMENTO **VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con DCC n. 58 del 29/11/2022



Indice generale

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza.....	5
Art. 4 – Diretta visione delle immagini.....	7
CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.....	7
Art. 5 – Trattamento dei dati personali.....	7
Art. 6 – Informativa.....	9
Art. 7 – Responsabile.....	10
Art. 8 – Funzioni del Responsabile del trattamento.....	10
Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo.....	11
Art. 10 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza.....	12
Art. 11 – Accesso ai sistemi e parole chiave.....	12
Art. 12 – Notificazione.....	12
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13
SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	13
Art. 14 – Modalità da adottare per i dati video-ripresi.....	14
Art. 15 – Obblighi degli operatori.....	16
Art. 16 – Informazioni rese al momento della raccolta.....	16
SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	17
SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI.....	18
Art. 19 – Cessazione del trattamento dei dati.....	19
Art. 20 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali.....	19
Art. 21 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	19
SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.....	19
CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	20
Art. 23 – Tutela.....	20
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Art. 24 – Abrogazioni.....	21
Art. 25 – Tutela dei dati personali.....	21
Art. 26 – Pubblicità del regolamento.....	21
Art. 27 – Rinvio dinamico.....	21
Art. 28 – Entrata in vigore.....	21



CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Alpignano (TO).

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- EDPB – Draft Linee Guida 3/2019 sulla videosorveglianza, Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: "Attuazione della direttiva



(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”

- Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori“, ed in particolare dall'art. 6;
- “Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- A. per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- B. per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la



comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

- C. per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- D. per “**titolare**”, l'Ente Comune di Alpignano (TO) nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- E. per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- F. per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- G. per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- H. per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- I. per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- J. per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- K. per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali,



effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Alpignano (TO).

1. Il Comando di Polizia Locale (ovvero Area Lavori Pubblici) è collegato alla centrale operativa installata presso _____ e vigila sui procedimenti e che essi si svolgano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica ai sensi dell'art. 2 sexies del D.Lgs. n. 196/03. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Nei locali del Comando Polizia Locale (ovvero Area Lavori Pubblici) sarà posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
3. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada. In quest'ultimo caso i filmati possono essere visibili esclusivamente a appartenenti al Comando Polizia Locale compresi in quelli elencati all'Art. 11 del Codice della Strada e rivestiti delle con funzioni di cui all'Art. 12 del medesimo dettato normativo.
4. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza, mediante collegamento ad un unico centro.
5. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al Codice della Strada deve essere segnalata da apposita segnaletica costituita da cartelli nell'adiacenza degli impianti. Le telecamere devono riprendere solo elementi necessari per la



predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni quali la targa, il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta.

6. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale (ovvero Area Lavori Pubblici) deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti)
3. Il responsabile si fa garante di non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, messa in allerta della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Trattamento dei dati personali.

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito



dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Alpignano (TO), in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale e i locali delle forze armate costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e dei Carabinieri.
3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:
 - A. attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - B. vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
 - C. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - D. verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato;
 - E. rilevare le infrazioni al codice della strada;
 - F. monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
 - G. tutelare la sicurezza urbana ;
 - H. verificare il concretarsi di abbandoni di rifiuti sul territorio comunale;
 - I. verificare il corretto uso dei cassonetti assegnati ai singoli e ai condomini per la raccolta rifiuti;
 - J. verificare il corretto smaltimento rifiuti presso le così dette "campane" riservate a materiali definiti (plastica, vetro,



alluminio e lattine ecc..) utilizzati dalla cittadinanza.

La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.

Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana ed in particolare:

- A. a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- B. a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- C. al controllo di determinate aree;
- D. monitoraggio del traffico;
- E. per controllare discariche di sostanze pericolose ed "ecopiazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito; tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- F. in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.



Art. 6 – Informativa.

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

Art. 7 – Responsabile.

1. Il Responsabile del Servizio, domiciliato in ragione delle funzioni svolte nel Comune di Alpignano (TO), è individuato e nominato con Decreto del Sindaco. Sarà responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. Il Responsabile in caso di assenza o impedimento potrà delegare un sostituto.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni

**del presente Regolamento**

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Lo stesso con apposito verbale affida copia delle citate chiavi ad operatori delegati individuati quali incaricati del trattamento.

Art. 8 – Funzioni del Responsabile del trattamento.

Il Responsabile del trattamento:

1. adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
2. cura l'informativa di cui all'art. 13 del reg. UE 671/16 (G.D.P.R.);
3. individua gli incaricati del trattamento nell'Area di competenza;
4. dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
5. entro 30 giorni evade o fa evadere agli incaricati le istanze ed gli eventuali reclami;
6. secondo le modalità e i tempi contenuti nelle istanze, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
7. dispone la cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
8. informa senza i soggetti interessati senza ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
9. comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.



Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo.

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale (ovvero Area Lavori Pubblici) autorizzato con atto scritto, agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del Servizio Vigilanza (o Direttore Area Lavori Pubblici).
3. L'accesso alla sala di controllo è consentito alle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) in presenza e con gestione del personale della Polizia Locale (ovvero Area Lavori Pubblici).
4. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento. In ogni caso dovranno essere adottati opportuni accorgimenti atti ad impedire che le immagini visualizzate sui monitor possano essere esaminate da persone non autorizzate al trattamento dei dati.
5. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza.

1. Il Responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e comunque, tutti gli operatori che in via



principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.

2. I preposti andranno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale (ovvero all'Area Lavori Pubblici)
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 11 – Accesso ai sistemi e parole chiave.

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicati nei punti precedenti.
2. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

Art. 12 – Notificazione.

Il Comune di Alpignano, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30.06.2003 n. 196.



CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 13 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a. trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 “Regole ulteriori per i soggetti pubblici”;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c. il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabiliti dal presente Regolamento;
 - e. trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l’anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
 - f. l’attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video e quelle appositamente dedicate alla lettura targhe consentiranno di estrapolare in lettere e numeri la



targa del veicolo restituendo inoltre l'immagine della stessa targa e del contesto. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

Art. 14 – Modalità da adottare per i dati video-ripresi.

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.



5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - a. al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;
 - b. ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - c. all'Amministratore di sistema del Comune di Aidomaggiore, ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - d. all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
6. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:
 - a. la data e l'ora di accesso;
 - b. l'identificazione del terzo autorizzato;
 - c. i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d. gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e. le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - f. la sottoscrizione del medesimo.
8. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
9. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.



Art. 15 – Obblighi degli operatori.

1. L'utilizzo del brandeggio (spostamento e movimento delle telecamere) da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento ed a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del Responsabile del trattamento
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 16 – Informazioni rese al momento della raccolta.

1. Il Comune di Alpignano (TO), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE n. 679/16 (G.D.P.R.), e del D.lgs. n. 51/2018, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, in conformità con le ultime normative vigenti secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza.
2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
3. Il Comune di Alpignano (TO) , si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento

Comune di Alpignano



Regolamento Videosorveglianza

medesimo, ai sensi del successivo art. 18, con un anticipo di giorni dieci, mediante avviso sull'Albo Pretorio informatico e/o altri mezzi di diffusione locale.



SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 17 – Diritti dell'interessato.

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. ad ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
 - c.i. La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - c.ii. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c.iii. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. iii, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non

Comune di Alpignano



Regolamento Videosorveglianza

superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.



3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 18 – Sicurezza dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento. Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale (ovvero Area Lavori Pubblici), dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale (ovvero Area Lavori Pubblici), debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile del trattamento o suo delegato.
2. Il designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.



3. Il designato al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe.
4. I preposti andranno nominati tra il personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
5. L'utilizzo di supporto di memorizzazione impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 19 – Cessazione del trattamento dei dati.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- A. distrutti;
- B. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato; Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 20 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali.

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 2 decies del D. Lgs. n. 196/03 (così detto "Codice in materia di protezione dei dati personali"), salvo quanto previsto dall'art. 160 bis dello stesso decreto.

Art. 21 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

I danni cagionati ad altri per effetto del trattamento di dati personali comporta eventuale risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI



Art. 22 – Comunicazione.

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Alpignano (TO) a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/03 (cosiddetto "Codice in materia di protezione dei dati personali").
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (cosiddetto "Codice in materia di protezione dei dati personali") per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 – Tutela.

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (così detto "Codice in materia di protezione dei dati personali")
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente Regolamento
3. I contenuti del presente Regolamento sono modificati ed integrati in caso di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti



amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

4. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni, ordinanze e norme regolamentari del Comune di Alpignano in contrasto con le disposizioni in esso contenute, rimangono, invece, in vigore tutte quelle disposizioni compatibili, che possono trovare applicazione in casi o fattispecie non disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 25 – Tutela dei dati personali.

Il Comune di Alpignano (TO) garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 26 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente Regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata: - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica; - ai segretari delle commissioni consiliari; - a tutti i responsabili dei servizi comunali; - all'organo di revisione;
3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo



Art. 27 – Rinvio dinamico.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 28 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, in applicazione degli artt. 124 e ss. del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.